

Alla Consulta contro l'ampliamento della capacità impositiva di Trento e Bolzano

Veneto vs Trentino sul fisco

Per la regione le province autonome hanno troppi poteri

DI FRANCA FACCINI

Troppi privilegi fiscali per Trento e Bolzano. E il Veneto si rivolge alla Consulta.

Con ricorso n. 21 del 2014, la regione ha chiamato in giudizio davanti alla Corte Costituzionale il Presidente del consiglio dei ministri impugnando l'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per violazione di vari articoli della Costituzione.

A fondamento dell'impugnativa la Regione pone il fatto che la Legge di stabilità per il 2014 con il comma 518 dell'art. 1 ha previsto un ampliamento della capacità impositiva e fiscale già riconosciuta alle Province di Trento e Bolzano dallo Statuto per il Trentino-Alto Adige, approvato con dpr 31 agosto 1972, n. 670. In effetti tale norma ha modificato l'art. 80 dello Statuto che nella nuova formulazione prevede che nelle materie di competenza, «le provin-

ce possono istituire nuovi tributi locali». Inoltre, «la legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni».

La regione lamenta che con questa norma risulterebbe violato il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, a causa dell'ingiustificato regime di favore della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si risolverebbe, tra l'altro - grazie alla florida condizione economica di cui godono - in trattamenti tributari più favorevoli per coloro che svolgono attività nel territorio provinciale e pertanto discriminatori rispetto a coloro che svolgono la stessa attività al di

la del confine provinciale, dove valgono, invece, le regole dettate dal legislatore nazionale.

Ciò determinerebbe, inoltre, una lesione degli obblighi internazionali derivanti dal diritto comunitario, con riferimento alla libertà di impresa ed alla libertà di concorrenza, in quanto sarebbe evidente la violazione del principio di non discriminazione tra imprese che dovrebbe caratterizzare l'assetto competitivo dei mercati.

Il rischio dunque di discriminazione territoriale è ben alto, come lo è anche quello di concorrenza fiscale della quale in passato si è avuto solo un assaggio in materia di imposta provinciale di trascrizione le cui misure particolarmente basse deliberate dalle due province hanno attratto molte società di autonoleggio che hanno trasferito la residenza in Trentino sottraendo gettito alle province di provenienza.

© Riproduzione riservata

Compilazione quadro RW I trust rischiano il tilt

Trust in tilt sul monitoraggio fiscale. L'obbligo di compilare il quadro RW di Unico per i patrimoni detenuti all'estero dal trust rischia di diventare una corsa a ostacoli per i beneficiari individuati. Le modifiche apportate dalla legge n. 97/2013 impongono infatti a questi ultimi di verificare la propria posizione per capire se possono considerarsi «titolari effettivi» ai sensi della normativa antiriciclaggio, sulla base di informazioni però non sempre immediatamente disponibili. La scadenza è fissata al prossimo 30 settembre, termine per la dichiarazione relativa ai redditi 2013. È quanto emerso ieri a Napoli in un convegno sulla fiscalità dei trust organizzato dall'Anti Campania, in collaborazione con gli ordini dei commercialisti e degli avvocati partenopei. La legge europea 2013 ha esteso la platea dei soggetti chiamati alla compilazione del quadro RW: non più soltanto i possessori «formali» delle attività finanziarie e patrimoniali all'estero, ma anche coloro che possono essere considerati titolari effettivi ai sensi dell'allegato tecnico del dlgs n. 231/2007. Come chiarito dalla circolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione dovrà quindi essere presentata dalle persone fisiche, già determinate nell'atto di trust, beneficiarie del 25% o più del patrimonio conferito. «Mentre ai fini antiriciclaggio il dlgs n. 231/2007 affida ai professionisti l'obbligo di individuare il beneficiario effettivo di un'operazione», commenta



Giuseppe Marino, docente di diritto tributario all'Università di Milano, «in ottica fiscale nel caso dei trust si chiede allo stesso titolare effettivo di auto-analizzarsi per capire se è obbligato al quadro RW o meno. È un corto circuito legislativo, anche perché la responsabilità in termini sanzionatori grava sul contribuente e non sul trustee». Quest'ultimo, però, potrebbe essere chiamato in causa in sede civile dallo stesso beneficiario per non averlo informato circa gli obblighi di monitoraggio. Non solo. La circolare n. 38/E del 2013 afferma che il trustee è tenuto «a comunicare ai titolari effettivi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust». Una richiesta che tuttavia «potrebbe scontrarsi con l'obbligo di riservatezza e di privacy al quale è sottoposto il trustee nel proprio paese», evidenzia Guglielmo Franson (ordinario all'università di Foggia). «Il beneficiario talvolta è all'oscuro della consistenze patrimoniali del trust», aggiunge Paolo Gaeta, segretario dell'Anti Campania, «senza tenere conto che nei trust discrezionali non è detto che il beneficiario individuato oggi lo sarà anche al momento della cessazione del trust». Nel corso dei lavori è stato poi evidenziato che la compilazione del quadro RW senza contestuale applicazione dell'Ivie/Ivafe (che nel caso dei beni in trust non sono dovute dal beneficiario, ma dal trustee), potrebbe costituire un errore bloccante per l'invio telematico della dichiarazione. Livia Salvini, ordinario di diritto tributario alla Luiss di Roma, ha invece analizzato le differenze giuridiche tra i beneficiari di reddito e beneficiari di patrimonio del trust, con le relative conseguenze fiscali in termini di imposte dirette e indirette.

Valerio Stroppa

© Riproduzione riservata

Una nota operativa dell'Accademia romana di ragioneria

Tre tasselli per dedurre le perdite su mini-crediti

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Perdite su crediti di modesto importo deducibili «automaticamente» nel rispetto di tre condizioni: importo nominale, al netto di eventuali incassi eseguiti e degli interessi di mora, ma al lordo dell'Iva, inferiore a euro 2.500 (o 5.000 per le imprese più grandi), credito scaduto da almeno sei mesi e imputazione al conto economico.

Così la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria «Giorgio Di Giuliomaria» che, con la nota operativa n. 9/2014, ha trattato gli aspetti fiscali e contabili delle perdite su crediti di modesto importo.

Con la rivisitazione del comma 5, dell'art. 101, dpr 917/1986 (Tuir) e in applicazione del principio contabile Oic n. 15, in fase di revisione, sono state introdotte alcune novità in tema di deducibilità delle perdite su crediti, con particolare riferimento alla possibilità di portare in deduzione del reddito le perdite realizzate su crediti di modesto importo.

La nota ricorda la necessità, al fine di poter dedurre le perdite, che le stesse risultino da elementi certi e precisi, sempre presenti in presenza di debitori assoggettati a procedure concorsuali o a piani di ristrutturazione del debito e nel caso di crediti prescritti. Inoltre, il legislatore ha previsto che le imprese di più grandi dimensioni (quelle con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro), per i crediti non superiori a 5 mila euro, e le imprese più piccole, per i crediti non superiori a 2.500 euro, possono procedere alla deduzione «automatica» a condizione che il credito risulti scaduto da almeno sei mesi e sempreché la

componente negativa sia imputata al conto economico.

Gli importi indicati devono essere considerati al netto degli interessi di mora e al lordo dell'Iva (Agenzia delle entrate, circ. 26/E/2013) e, qualora il reddito derivi da obbligazioni periodiche, l'ammontare indicato (2.500/5.000) deve essere riferito alla somma dei crediti riferibili alla medesima obbligazione periodica, scaduti da più di sei mesi, nel periodo d'imposta.

Inoltre, ai fini della valutazione del termine (sei mesi), il redattore ricorda che, in via di principio, la scadenza «ordinaria» dei crediti commerciali è stata fissata in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura ovvero in 60 giorni, se pattuito diversamente dalle parti.

Il documento, inoltre, entra nell'operatività della novità e, nella parte relativa alle rilevazioni contabili, evidenzia la necessità di tenere conto degli accantonamenti al fondo svalutazione, eseguiti anche in relazione alle disposizioni, di cui all'art. 106 del Tuir, e alla necessaria rilevazione delle imposte anticipate, in presenza di disallineamento temporaneo.

Infine, il redattore ricorda che il meccanismo di deducibilità automatica dei crediti di modesto importo si rende applicabile dall'esercizio 2012, nel rispetto delle condizioni indicate, ma è ulteriormente opportuno evidenziare, per quanto precisato anche recentemente dall'Agenzia delle entrate (circ. 14/E/2014 § 5), che tale meccanismo è applicabile anche ai crediti il cui semestre di anzianità è maturato anteriormente al 2012, ancorché la perdita sia imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi.

© Riproduzione riservata